

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

31 ottobre 2008

(G.U. n. 2 del 3.1.2009)

Recepimento della direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008 che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro 6, ed alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e della direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, relativamente all'adeguamento della direttiva 2005/78/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'articolo 71 (2) del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (3), recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 (4), che ha unificato i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007 (5), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 2007 (6), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008, di recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE, adottate dalla Commissione delle Comunità Europee, relative alle emissioni di inquinanti gassosi;

Vista la direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L362 del 20 dicembre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 192 del 19 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro 6, e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007 (5), di recepimento della direttiva 2005/55/CE è modificato come segue:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "veicolo", qualsiasi veicolo a motore come definito nell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 con massa di riferimento superiore a 2610 kg;
- b) "motore", la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la quale può essere rilasciata un'omologazione quale entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995;
- c) "veicolo ecologico migliorato (EEV)", un veicolo azionato da un motore che soddisfa i valori limite facoltativi di emissione indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.";
- b) gli allegati I, II, III e VI sono modificati in conformità all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 2007 (6), di recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE è modificato come segue:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le misure di attuazione degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007 (5), di recepimento della direttiva 2005/55/CE sono elencate negli allegati da II a VII al presente decreto.

2. L'allegato VI si applica ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea e dell'omologazione di tali motori.

3. L'allegato VII si applica ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata e dell'omologazione di tali motori.";

b) nell'elenco dei numeri distintivi degli Stati membri contenuto nella sezione 1 del punto 1 dell'allegato V sono aggiunti i seguenti numeri distintivi:

"34 per la Bulgaria e 19 per la Romania";

c) nel punto 1 dell'allegato V, la sezione 2 è sostituita dalle seguente: "Sezione 2: numero della direttiva - 2005/55/CE.";

d) sono aggiunti gli allegati VI e VII contenuti nell'allegato II al presente decreto.

Art. 3

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 3 gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 219

Allegati: omissis

(1) Vedasi "codice della strada" pag. 229.00.00.

(2) Vedasi "codice della strada" pag. 071.00.00.

(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 066289.

(4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 065354.

(5) Vedasi "la motorizzazione 2007" pag. 2007/168.

(6) Vedasi "la motorizzazione 2008" pag. 2008/045.

EGAF

Banca dati Iter La motorizzazione	066930
---	--------

☺ Contatti on line | **☺ Help**

Copyright© 2009 Egaf Edizioni srl - All rights reserved.